

PERDITE OCCULTE

DELIBERA A.R.E.R.A. n. 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021
Allegato A art. 19

Le perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà.

La Delibera A.R.E.R.A. n. 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 definisce i contenuti delle tutele previste in caso di perdite occulte con consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento^{*1}:

- tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
 - a) a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
 - b) in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
 - c) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
- applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).
- tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

Qualora riscontri una perdita occulta in seguito al ricevimento della bolletta o la riscontri in autonomia, deve provvedere immediatamente alla riparazione.

Può richiedere l'attivazione delle tutele previste utilizzando il "Modulo richiesta ricalcolo consumi per perdita su impianto interno" che trova sul sito www.acquedottopiana.it, nella sezione Sportello web/Modulistica/Modulistica acquedotto.

Le tutele sopra indicate sono applicabili qualora l'utente possa dimostrare di aver agito tempestivamente nella riparazione del guasto o comunque nel minor tempo possibile e che la perduranza della dispersione non sia da addebitare a sua ingiustificata inattività.

^{*1} Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.